

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

*Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico Provincia Autonoma di Bolzano
All'Intendente Scolastico Scuole lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico Scuole lingua ladina di Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Valle d'Aosta
e, p.c. : Al Capo di Gabinetto
Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione
Al Presidente dell'INVALSI*

Nota prot. n. 3813

Roma, 30 dicembre 2010

Oggetto: *Servizio nazionale di valutazione. Rilevazione degli apprendimenti. A.s. 2010/11.*

Come è noto alle SS.LL., l'art. 3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n. 53, assegna all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Al fine di attuare questo specifico compito, finalizzato al progressivo miglioramento e all'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del predetto Istituto nazionale.

La rilevanza strategica dell'attività dell'Istituto ha indotto il legislatore ad intervenire più volte per potenziare la qualificazione scientifica dell'INVALSI, attribuendo allo stesso ulteriori compiti (vedi art. 1, commi da 612 a 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e prevedendo, con la legge 25 ottobre 2007, n. 176, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, in particolare all'art. 1, comma 5, l'emanazione di un'apposita direttiva annuale, da parte del Ministro dell'Istruzione, per l'individuazione degli obiettivi relativi alla valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione sul sistema scolastico e sui livelli di apprendimento degli studenti.

Con la direttiva del Ministro n. 67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2010, registro 15, foglio 253, sono stati perciò individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui l'INVALSI è impegnato a tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2010-2011.

Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e della classe seconda della scuola secondaria superiore. Si precisa che, in questo primo anno di estensione alla scuola secondaria superiore, tale valutazione non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per adulti.

Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.

La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dall'INVALSI. I predetti esiti dovranno essere tempestivamente inviati dalle istituzioni scolastiche all'INVALSI nei modi indicati dall'istituto stesso. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di confronto.

Come in tutte le indagini è anche previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l'invio di osservatori esterni in un campione di scuole rappresentativo dell'universo regionale e nazionale, con il compito di garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove, trascrivere i risultati e inviarli all'INVALSI.

L'INVALSI, cui la presente è inviata per conoscenza, vorrà coordinare l'attività dei referenti degli Uffici scolastici regionali, allo scopo di fornire indicazioni in ambito regionale sia in merito alle scuole campione sia in relazione alla tempistica delle operazioni di somministrazione delle prove a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che, si ribadisce, devono prestare la massima collaborazione all'Istituto nazionale per lo svolgimento dei compiti istituzionali obbligatori che gli sono affidati dalla legge.

Sarà cura, inoltre, del medesimo Istituto concordare con i referenti degli Uffici scolastici regionali le modalità per l'individuazione degli osservatori esterni che saranno designati per assistere allo svolgimento delle prove in questione e per la comunicazione dei loro nominativi alle istituzioni scolastiche interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al coordinamento tra il personale della scuola e i predetti osservatori.

Le SS.LL., acquisite tutte le informazioni utili sulle fasi della rilevazione degli apprendimenti, anche mediante consultazione del sito dell'INVALSI (www.invalsi.it), vorranno provvedere ad accreditare gli osservatori esterni e a fornire ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole, statali e paritarie, ogni utile indicazione al fine di garantire il migliore esito della rilevazione stessa.

Si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL., nella consapevolezza che un armonico coinvolgimento di tutte le parti interessate possa contribuire ad una buona riuscita delle operazioni di valutazione in coerenza con gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Capo Dipartimento: Giovanni Biondi